

***COMUNE DI
CATANIA***

*Regolamento degli Uffici e
dei Servizi*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ACUSTICO**

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 04/03/2013



Comune di Catania
ASSESSORATO ECOLOGIA E AMBIENTE

DIREZIONE ECOLOGIA e AMBIENTE

P.O. PREVENZIONE INQUINAMENTO DI NATURA FISICA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

PREMESSA

Il presente regolamento è stato articolato secondo uno schema che tiene conto innanzitutto dell'impatto della classificazione acustica sugli strumenti urbanistici e sugli adempimenti relativi ai permessi di costruire. Esso è stato suddiviso per Titoli, che, per grandi linee, affrontano i temi dell'inquinamento acustico:

- *classificazione*
- *rilascio dei permessi di costruire*
- *attività rumorose permanenti e temporanee*
- *cantieri edili*
- *altre attività rumorose*
- *la disciplina delle sanzioni.*

Il presente regolamento fa parte integrante del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

TITOLO I – Finalità della classificazione acustica nel territorio comunale

Art. 1

Tutela dall'inquinamento acustico e classificazione acustica

Il Comune di Catania persegue l'obiettivo della tutela della popolazione e dell'ambiente dai danni derivanti dall'esposizione al rumore.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), realizzato in attuazione del DPCM del 1/3/1991- *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*- e della Legge n. 447/95 - *Legge quadro sull'inquinamento acustico* -, suddivide il territorio comunale in aree omogenee o classi acustiche, zone nell'ambito delle quali vigono i valori limite stabiliti dalle norme in parola e dai successivi decreti attuativi.

Art. 2

Obiettivi della classificazione acustica

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di accettabilità acustici da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell'allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- b) adottare i Piani di Risanamento acustico di cui alla L. 447/95;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa del Comune per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3

Effetti della classificazione acustica sugli strumenti urbanistici

L'adozione del P.C.C.A costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nella prassi amministrativa del Comune di Catania, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dalla Legge quadro n. 447/95.

Dalla data di adozione della classificazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al P.R.G.C. e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati al conseguimento ed alla salvaguardia dei valori limite acustici prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, dalla L. 447/95, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

Art. 4

Particolari ambiti di applicazione della classificazione acustica

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della classificazione acustica adottata.

Sono particolari ambiti della classificazione acustica le sottoelencate aree:

- Area aeroportuale
La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e militari, limitatamente al traffico civile, è definita dal D.M. 31.10.1997. La società Aeroporto di Catania ha inoltre già predisposto uno studio relativo alla "*Valutazione dei livelli di inquinamento acustico in prossimità dell'aeroporto e progettazione di massima di monitoraggio del rumore*" ed ha prodotto una mappatura acustica in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 194/05;
- Area portuale
L'area è soggetta ad un autonomo strumento di pianificazione e, pur considerando che al momento è oggetto di studi per l'ampliamento del porto stesso a fini turistico-ricreativi, si è ritenuto di classificarla in classe IV, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97;
- Aree militari
In esse, in un contesto di sviluppo urbanistico, la prevenzione e il contenimento acustico va definito mediante specifici accordi di comitati misti paritetici ai sensi della vigente legislazione.

Art. 5

Aggiornamento e revisione della classificazione acustica

L'aggiornamento del P.C.C.A. costituisce l'obiettivo generale dell'ulteriore miglioramento del clima acustico complessivo del territorio comunale. Esso viene di norma, se necessario, revisionato ed aggiornato ogni **cinque anni** mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta della Direzione Ecologia e Ambiente. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di revisioni generali al P.R.G.C. o di varianti specifiche;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani attuativi del P.R.G.C. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi ovvero nel caso dell'approvazione di Piani Particolareggiati, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di Recupero, Programmi di Riqualficazione ed ogni altro piano settoriale che comporti modifiche o previsioni urbanistiche;
3. nel caso che sia reso necessario dall'adozione di normative specifiche nazionali e/o regionali.

TITOLO II – Finalità generali per la tutela dall'inquinamento acustico

Art. 6

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e secondo i criteri riportati nelle “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Siciliana” (Decreto 11/09/07 dell’Assessore Territorio ed Ambiente).

Art. 7

Definizioni e valori limite

Definizioni

- a) *inquinamento acustico*: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (d.lgs. n. 277 del 15/08/1991);
- c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; i valori limite di emissione sono distinti in:
 - *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - *valori limite differenziali* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti sonore esistenti) e il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- f) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) *valori di attenzione*: i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;

h) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

Valori limite

Per quanto riguarda i valori limite da rispettare, si fa riferimento al P.C.C.A., mediante il quale il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee a cui sono assegnati i valori limite di emissione, di immissione e di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 e riportati nelle seguenti tabelle:

Valori limite assoluti – Leq in dB(A) (artt. 2 e 3, D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Valori limite di emissione Leq in dB(A)		Valori limite di immissione Leq in dB(A)	
		diurno 06.00-22.00	notturno 22.00-06.00	diurno 06.00-22.00	notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 7, D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Valori di qualità Leq in dB(A)	
		diurno 06.00-22.00	notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
II	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione

I valori limite di attenzione da rispettare sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori dei limiti di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori dei limiti di immissione.

Valori limite differenziali

Periodo diurno (06.00 – 22.00)	+ 5 db(A)
Periodo notturno (22.00 – 06.00)	+ 3 db(A)

TITOLO III – Modalità ed adempimenti al fine del rilascio di permessi di costruire e autorizzazioni all'esercizio di attività nonché della redazione di strumenti urbanistici.

Art. 8

Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico

L'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività sono subordinati, nei termini previsti dai successivi artt. 9-10-11, alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Relazione previsionale di Impatto acustico (Allegato A);
- b) Valutazione previsionale di Clima acustico (Allegato B);
- c) Valutazione previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti acustici passivi degli edifici (Allegato C).

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui ai punti a), b), c) del precedente comma è la Direzione Ecologia e Ambiente.

La suddetta documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 6 c. 2 della L. 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

Art. 9

Relazione previsionale di Impatto Acustico

La Relazione previsionale di Impatto acustico deve fornire, in maniera esaustiva, tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione di un progetto.

Qualsiasi permesso di costruire o atto equivalente, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività o Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dovrà rispettare i valori limite previsti dalla classificazione acustica.

A tal fine, i progetti e le proposte di interventi dovranno recare l'apposita **Relazione Previsionale di Impatto Acustico** (allegato A), che sarà parte integrante delle domande di concessione e/o autorizzazione per la realizzazione, il potenziamento o la modifica delle seguenti opere:

- a) interventi soggetti a V.I.A.- V.A.S.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;

- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.L.vo 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni.

La **Relazione Previsionale di Impatto Acustico** è altresì richiesta:

- ai titolari di ulteriori progetti di abilitazione all'uso degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra, qualora non sia stata presentata al momento della richiesta di concessione edilizia;
- in caso di qualunque altro atto abilitante all'esercizio delle attività produttive.

La **Relazione Previsionale di Impatto Acustico** costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso e condizione indispensabile per l'efficacia della D.I.A. e della S.C.I.A.; l'assenza della stessa, dove questa sia prescritta, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi, la Relazione previsionale di Impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del titolare o del rappresentante legale dell'esercizio, che elenchi i macchinari e/o gli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività e che attesti quindi l'assenza di sorgenti sonore significative.

Qualora in fase di verifica i valori limite fissati dalla classificazione acustica non risultassero rispettati, l'Amministrazione comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti di revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di zona relativi a emissione, immissione e qualità riportati dai decreti applicativi della Legge 447/95.

Art.10

Valutazione Previsionale del Clima Acustico

Gli atti di pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale esecutivi o settoriali, di iniziativa pubblica o privata, disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, nonché i Permessi di costruire o atti equivalenti, Permessi abilitativi all'uso di immobili e Autorizzazioni all'esercizio di attività o Denunce di Inizio Attività ovvero S.C.I.A, che prevedano le seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole ed asili di ogni ordine e grado;

- b) ospedali, case di cura e di riposo;
- c) parchi pubblici urbani e extraurbani, in quanto la quiete costituisce elemento determinante per la loro fruizione;
- d) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività rumorose in elenco al comma 3 del precedente art. 9. Si considera prossima alle opere di cui sopra la zona iscritta nella circonferenza, avente centro nell'opera stessa, all'esterno della quale il livello acustico è superiore ai valori limite previsti dalla classificazione;

dovranno contenere in allegato la *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* da redigere con le modalità di cui all'allegato B.

La *Valutazione previsionale del clima acustico* è altresì richiesta relativamente al rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, o alla Denuncia di Inizio Attività o alla S.C.I.A., nelle seguenti casistiche:

- Ampliamenti di edifici residenziali realizzati fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere in elenco al comma 3 del precedente art. 9.
- riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambio della destinazione d'uso che rientrino nelle tipologie elencate nel precedente comma.

Nel caso di cambio della destinazione d'uso di un'unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, deve essere sempre garantito il rispetto dei valori limite di zona.

Le ristrutturazioni edilizie, restauro, risanamento del patrimonio edilizio esistente devono garantire nei limiti delle possibilità di intervento consentite dalla struttura originaria, il raggiungimento dei valori limite acustici previsti nella zona interessata.

Per gli interventi nelle aree appartenenti alla II e III classe acustica, è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai valori limite, se siano comunque garantiti il rispetto della IV classe acustica e il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*", limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal P.R.G.C. vigente (ad esempio nuovi insediamenti da edificarsi lungo strade urbane di scorrimento). In tali casi nella *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* deve essere dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibili i valori limite previsti dalla classe di riferimento.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni acustiche, rispetto alla situazione preesistente, dovrà essere presentata la Relazione di Impatto acustico.

Le misure di contenimento dell'inquinamento acustico dovranno, comunque, garantire il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

In contesti urbani con situazioni di incompatibilità acustica, per i quali risultino inefficaci le misure di risanamento acustico, non è ammesso il cambio di destinazione

d'uso a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate dalla normativa sulla tutela dall'inquinamento acustico tra quelle "particolarmente protette".

L'assenza della "*Valutazione Previsionale del Clima Acustico*" è causa di diniego dei permessi o autorizzazioni di cui al comma 1, per carenza di documentazione essenziale.

Art. 11

Valutazione Previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

La *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti, al fine di verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (allegato A).

La predisposizione della *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative ad immobili adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali, cliniche, e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto, attività commerciali e pubblici esercizi.

Ove non è richiesto il permesso di costruire o atti equivalenti, la *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* deve essere predisposta all'atto della D.I.A. ovvero della S.C.I.A..

Per il rilascio di permessi di costruire relativi a ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, la *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* deve essere presentata limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

La *Relazione Conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici*, costituita dalla documentazione finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, è una dichiarazione asseverata sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione del tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Art. 12

Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione di cui agli artt. 9-10-11 (all. A-B-C) del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla D.I.A. ovvero alla S.C.I.A. (negli ultimi due casi la documentazione acustica dovrà essere presentata direttamente alla Direzione Ecologia e Ambiente) o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi e rispettive varianti o modifiche.

La *Relazione Conclusiva* di cui all'art. 11 deve essere allegata alla relazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

La mancata presentazione della documentazione di cui agli artt. 9-10-11 (all. A-B-C) del presente Regolamento è causa di diniego del Permesso di Costruire o atto equivalente, per carenza di documentazione fondamentale, o di osservazioni per le Dichiarazioni di Inizio Attività o S.C.I.A. o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi la mancanza di tale documentazione deve essere adeguatamente motivata.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione di cui agli artt. 9-10-11, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

L'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

Art. 13

Semplificazione delle procedure amministrative

Al fine di semplificare le procedure amministrative, entro 30 gg. dall'adozione del presente regolamento, i Direttori delle Direzioni coinvolte nelle procedure di rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, ecc., impartiscono, di comune accordo, disposizioni atte ad evitare agli utenti sia l'aggravio del procedimento per la presentazione della documentazione acustica, sia il prolungamento dei tempi autorizzativi.

TITOLO IV – Attività rumorose permanenti

Art. 14

Declaratoria delle attività rumorose permanenti – Valori limite

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Le attività rumorose di carattere permanente, qui regolamentate, sono quelle attività di carattere industriale, artigianale e di servizio, ivi comprese le attività commerciali, sportive, ricreative e simili, di intrattenimento e spettacolo, servizi ed impianti fissi, macchine ed impianti rumorosi per la manutenzione del verde e degli spazi pubblici,

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.

Sono assimilate ad attività rumorose quelle attività che utilizzano servizi a funzionamento continuo quali:

- condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- estrattori di aria;
- impianti di diffusione sonora;
- gruppi elettrogeni;
- altre apparecchiature rumorose legate all'attività.

Le suddette attività rumorose devono rispettare i valori limite della classe a cui appartiene la relativa zona acustica e i valori limite differenziali all'interno degli ambienti abitativi limitrofi, o prospicienti la sede dell'attività, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.

Valori limite differenziali

Periodo diurno (06.00 – 22.00)	+ 5 db(A)
Periodo notturno (22.00 – 06.00)	+ 3 db(A)

Art. 15

Requisiti acustici ai sensi del D.P.C.M. n. 215/99

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati e pubblici esercizi) o luoghi di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215.

Art. 16

Rumore prodotto da impianti tecnologici interni agli edifici

Gli impianti tecnologici fissi, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza ed adibiti ad uso comune, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, impianti di sollevamento acqua, limitatamente al disturbo provocato all'interno degli edifici, non sono tenuti a rispettare i valori limite differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97. In ogni caso tutti gli impianti tecnologici, a funzionamento sia continuo sia discontinuo di un edificio, indicati nella sottostante tabella, devono rispettare i valori limite fissati dal D.P.C.M. del 05.12.97 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*).

Valori limite per gli impianti tecnologici

Servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	+35 db(A) LA_{max} con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	+ 25 db(A) LA_{eq}

Le misure del livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore viene generato.

Nel caso in cui un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, superi i valori limite indicati nella precedente tabella, il proprietario dovrà adottare soluzioni tecniche atte ad ottenere il rispetto della norma.

Art. 17

Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Nei casi in cui più sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici fissi ed appartenenti a diversi proprietari, insistano su un'area circoscritta contribuendo complessivamente a determinare una situazione di disturbo, ogni singola sorgente sonora deve rispettare i valori limite differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97.

Nel caso in cui più sorgenti disturbanti concorrono complessivamente, al superamento del valore limite differenziale, i soggetti coinvolti sono tutti tenuti a ridurre proporzionalmente l'immissione sonora prodotta, affinché la sommatoria di tutte le sorgenti rispetti il valore limite differenziale.

Art. 18

Manutenzione suolo pubblico, pulizia strade e raccolta rifiuti

La pulizia meccanica delle aree mercatali è consentita dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Nei casi in cui l'attività mercatale si protrae oltre le ore 14:00, l'attività di pulizia deve concludersi entro 2 ore e 30 minuti dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene e pulizia strade, di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

I soggetti che stipulano il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o pulizia delle strade sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici atti a minimizzare il disturbo acustico ed a predisporre un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla Direzione Ecologia e Ambiente.

Art. 19

Aree destinate ad attività di intrattenimento e spettacolo

Nei siti in cui insistono più ritrovi che diffondono suoni mediante l'uso di strumenti musicali in ambiente esterno, al di fuori del perimetro del locale stesso e limitatamente ad un periodo temporale prestabilito, dovrà essere attuata idonea turnazione dell'attività sonora, indicata dal gestore nella richiesta di autorizzazione avanzata alla Direzione Attività Produttive e stabilita con provvedimento dalla Direzione Ecologia e Ambiente.

Ai fini di cui sopra per "sito" si intende il luogo aperto (via, piazza, largo, ecc), nel quale, per la sua dimensione e conformazione, è manifesta l'interferenza tra diverse fonti di emissione sonora, contestualmente attive.

I siti, in via esemplificativa, vengono elencati nell'allegato D del presente regolamento che può essere integrato di volta in volta conformemente agli acquisiti titoli autorizzativi.

In considerazione della pressione sonora che incide nelle aree caratterizzate dalla presenza di più ritrovi nello stesso "sito", non è consentito autorizzare nei luoghi in elenco (allegato D) altri locali di ritrovo in cui sia ammesso di utilizzare strumenti sonori.

I suddetti locali di ritrovo sono tenuti a disattivare gli strumenti musicali entro e non oltre le ore 00:30 di ogni giorno.

Nei giorni di turnazione autorizzati in cui è loro consentito di utilizzare gli strumenti sonori, sono comunque tenuti a rispettare i seguenti valori limite di immissione nell'ambiente:

- in periodo serale (dalle ore 20.00 alle ore 22.00) **65 dB (A)**;
- in periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 00:30) **55 dB (A)**.

Considerato che questi siti insistono su un tessuto urbano ad alta concentrazione di abitazioni, non possono essere concesse deroghe ai suddetti valori limite, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Art. 20

Locali di intrattenimento, spettacolo e ritrovo

Il presente articolo regola le attività caratterizzate dalla presenza di diverse sorgenti rumorose riconducibili ad attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo pubblici e privati (pubblici esercizi, associazioni, clubs privati, arene cinematografiche, discoteche, lidi balneari, palestre e ludoteche), nei quali si producono e vengono diffusi suoni in ambiente esterno, ma all'interno del perimetro del locale stesso.

Per questi locali i suoni diffusi mediante strumenti musicali, possono essere emessi fino e non oltre l'orario di chiusura stabilito dalla Questura di Catania e non possono essere concesse deroghe allo stesso.

Qualora vicino ai suddetti locali di intrattenimento e spettacolo insistano abitazioni, dovranno essere rispettati i valori limite indicati nella classificazione acustica e i valori limite di immissione sonora negli ambienti abitativi, previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. A tal fine i titolari di tali attività sono tenuti ad esibire alla Direzione Ecologia e Ambiente i seguenti documenti:

- relazione acustica, ai sensi del D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 redatta da tecnico competente, iscritto all'elenco regionale;
- relazione acustica, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, redatta da tecnico competente, per il rispetto dei valori limite all'interno degli ambienti abitativi più prossimi ai locali;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale i titolari si impegnano ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad eliminare eventuali inconvenienti acustici formalmente riscontrati (allegato G).

Per quanto concerne gli spettacoli circensi, nei quali si producono e vengono diffusi suoni anche in ambiente esterno (per un limitato periodo di tempo prestabilito), i titolari dell'attività devono produrre prima dell'inizio degli spettacoli una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto sia dei valori limite di zona fissati dalla classificazione acustica sia del valore limite di 95 dB(A) all'interno dell'area adibita a spettacolo.

TITOLO V – Attività rumorose temporanee

Art. 21

Declaratoria delle attività rumorose temporanee

Le attività rumorose di carattere temporaneo sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, svolti in specifiche strutture o in aree temporanee e cantieri. Tali attività possono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumorosità definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dalla classificazione acustica con le modalità previste dal presente regolamento.

Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, sono considerate temporanee le attività ripetitive che non hanno una durata superiore a 30 giorni l'anno.

Le attività temporanee si intendono autorizzate qualora rispettino i valori limite di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97, attribuiti alle zone in cui sono ubicate nel P.C.C.A..

Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate ai sensi della L. 447/95 e tenendo conto, inoltre, delle “*Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Siciliana*” (Decreto 11/09/07 dell’Assessore Territorio ed Ambiente).

Art. 22

Attività temporanee e manifestazioni in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto

Per le attività che si svolgono in aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, sono stati individuati siti specifici, previsti valori limite massimi di immissione e prescrizioni nel successivo art. 23 del presente regolamento.

Il responsabile dell’attività temporanea dovrà produrre una relazione acustica, redatta da tecnico competente in Acustica (come definito dall’art. 2 della L. 447/95), in cui si dovrà fare riferimento ai valori limite previsti e dovrà contenere:

- dichiarazione di responsabilità del rispetto dei valori limite massimi di immissione di cui all’art. 23 del presente regolamento;
- descrizione dettagliata degli impianti elettroacustici di diffusione sonora, utilizzati per l’evento;
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l’ulteriore limitazione del disturbo;

Lo svolgimento delle attività nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, non deve comunque superare i valori limite di zona all’esterno di esse. L’eventuale richiesta di deroga relativa ai ricettori situati in prossimità delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto dovrà fare riferimento anche al criterio differenziale.

L'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato nella richiesta e la relazione tecnica acustica deve considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

Art. 23

Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni temporanee

Le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi di cui all'art. 21 del presente Regolamento, per i quali sia previsto il superamento dei valori limite della classificazione acustica, devono svolgersi preferibilmente nei seguenti siti pubblici, individuati nell'ambito del territorio comunale:

- Fiera Playa
- Anfiteatro Playa
- Villa Bellini
- Parco Gioeni
- Piazza Carlo Alberto
- Piazza Federico di Svevia
- Piazza Bellini
- Piazza Vicerè
- Piazzale Raffaello Sanzio.

L'elenco di cui sopra, può essere modificato con atto del Consiglio Comunale, anche su proposta delle Municipalità, entro il 1° febbraio di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° aprile.

Le manifestazioni che si svolgono nei siti suddetti, in deroga al P.C.C.A., non devono sovrapporsi alle attività ordinariamente previste nei luoghi di culto, nei teatri, ecc., localizzati nel sito prescelto.

Le manifestazioni individuate nell'art. 21 del presente regolamento, possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al presente articolo, con le modalità indicate al successivo art. 24.

23.1 Orari e durata delle manifestazioni

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee nei siti compresi nell'elenco, in deroga al rispetto dei valori limite della classificazione acustica, può essere autorizzato dalle ore 09:00 alle ore 00:30 del giorno successivo.

In ogni sito destinato a manifestazioni, compreso nell'elenco di cui al 1° comma del presente articolo, possono essere concesse deroghe al superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Fanno eccezione i siti: Fiera Playa e Anfiteatro Playa dove possono essere concesse deroghe per un massimo di 90 giorni nel corso dell'anno.

23.2 Valori limite di immissione sonora

Il valore limite massimo di immissione sonora, in deroga alla classificazione acustica, **nei siti destinati a spettacolo** di cui al 1° comma del presente articolo, è il seguente:

dalle ore 09:00 alle ore 22:00	Leq 80 db(A)
dalle ore 22:00 alle ore 00:30	Leq 75 db(A)

Oltre le ore 00:30, ritornano in vigore i valori limite della classe acustica di appartenenza misurati in facciata degli edifici residenziali più esposti.

I valori limite della classificazione acustica, nei siti destinati a spettacolo, non possono essere derogati in corrispondenza di strutture scolastiche e biblioteche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica o all'orario di apertura al pubblico), sanitarie ed ospedaliere o altri ricettori sensibili (ad es. case di cura e/o di riposo), ad eccezione dei casi in cui le manifestazioni siano promosse dalle strutture stesse.

Il Sindaco, nel caso di eventi o attività particolarmente rilevanti, che possono avvenire anche in aree diverse dall'elenco di cui al c.1 del presente regolamento, si riserva di stabilire il valore limite massimo di immissione sonora, che potrà essere anche superiore a quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 24

Manifestazioni temporanee al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Per le manifestazioni che si svolgono **al di fuori delle aree destinate a spettacolo** a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, sono previsti, in linea generale, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

La documentazione di impatto acustico dovrà pertanto fare riferimento a questi limiti.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

24. 1 Orari e durata delle manifestazioni

L'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato nella richiesta e la valutazione previsionale di impatto acustico, deve considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

In ogni sito al di fuori delle aree destinate a spettacolo, possono essere concesse deroghe al superamento dei valori limite imposti dalla classificazione acustica comunale, per un massimo di 15 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei valori limite vigenti per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi

15 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga nello stesso sito.

Per le manifestazioni della durata inferiore a 15 giorni è necessaria la deroga di tipo semplificato, per quelle della durata superiore a 15 giorni è necessaria la deroga di tipo completo, di cui al successivo art. 25.

Nelle zone ad alta densità abitativa non possono essere concesse deroghe ai valori limite per oltre 15 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

24. 2 Valori limite di immissione sonora

Ove si preveda il superamento dei valori limite imposti dal P.C.C.A., sarà necessario richiedere la deroga fino ai livelli attesi, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici e comunque non superiori a:

dalle ore 09:00 alle ore 22:00	Leq 75 db(A)
dalle ore 22:00 alle ore 00:30	Leq 65 db(A)

Oltre le ore 00:30 ritornano in vigore i valori limite della classe acustica di appartenenza.

I valori limite sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.

Art. 25

Autorizzazioni in deroga per le attività temporanee

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dalla Direzione Ecologia e Ambiente, ove è conservato un registro delle deroghe per ogni zona del territorio comunale.

Le autorizzazioni in deroga possono essere di due tipi:

- *Deroga di tipo semplificato;*
- *Deroga di tipo completo.*

Le domande di deroga devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura devono essere presentate 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Le richieste di deroga presentate oltre i tempi previsti dal precedente comma, saranno soggette ad un versamento a favore della Tesoreria Comunale di un importo pari a € 250,00. In ogni caso non saranno accettate deroghe presentate oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'evento.

E' facoltà della Direzione Ecologia e Ambiente, nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente.

Nel provvedimento di autorizzazione, l'amministrazione comunale potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti, in riferimento alla localizzazione del palco, all'orientamento delle sorgenti sonore, alla tipologia degli strumenti musicali, ecc...

Art. 26

Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee

26.1 Deroga di tipo semplificato

Le autorizzazioni in deroga di tipo semplificato sono rilasciate, previa presentazione della domanda, per manifestazioni temporanee al di fuori delle aree destinate a spettacolo di cui all'art. 23, con orario dalle ore 09:00 alle ore 00:30 in tutti i giorni della settimana e che abbiano una durata complessiva inferiore a 10 giorni.

La documentazione da presentare, redatta da tecnico competente, iscritto all'elenco regionale, è la seguente:

1. Modello allegato al presente regolamento (Allegato E/1);
2. Relazione tecnica acustica di cui all'art. 22 del presente regolamento;
3. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'evento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

26.2 Deroga di tipo completo

La documentazione da presentare, redatta da tecnico competente, iscritto all'elenco regionale, è la seguente:

1. Modello allegato al presente regolamento (allegato F/1);
2. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e descrizione delle modalità di realizzazione;
3. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona;
4. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga:
 - la durata e l'orario della manifestazione;
 - i valori limite richiesti e le caratteristiche degli impianti elettroacustici utilizzati;

Art. 27

Autorizzazioni in deroga per i cantieri edili

In caso di avviamento di cantieri edili, le attrezzature e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti dei ricettori più prossimi al cantiere. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

27.1 Deroga di tipo semplificato per i cantieri edili

Le deroghe di tipo semplificato vengono rilasciate per cantieri edili o assimilabili in aree di classe III, IV, V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, con durata complessiva inferiore ai 30 giorni consecutivi e con orario dalle 07:00 alle ore

19:30/20:00 dal lunedì al venerdì. Deve essere rispettato l'orario di sospensione e di fine attività ed i valori limite indicati nell'allegato E/2.

La documentazione da presentare, redatta da tecnico competente, è la seguente:

1. Modello allegato al presente regolamento (Allegato E/2);
2. Relazione che attesti che i macchinari utilizzati siano conformi a quanto previsto per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
3. Copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
4. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
5. Pianta dettagliata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

27.2 Deroga di tipo completo per i cantieri edili

1. Modello allegato al presente regolamento (allegato G/2);
2. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e descrizione delle modalità di realizzazione;
3. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga:
 - la durata del cantiere;
 - l'articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - i valori limite richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste;
 - una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazioni delle emissioni sonore, nonché copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
4. Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente, comprendente:
 - stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - stima dei livelli riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

TITOLO VI – GRANDI OPERE - Cantieri stradali ed assimilabili

Art. 28

Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività svolte nei cantieri stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata.

Vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del D.Lgs. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un'articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di rumorosità

Art. 29

Autorizzazioni in deroga per le grandi opere

.Nei bandi di gara per l'appalto delle grandi opere dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai valori limite di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, prima dell'inizio dei lavori.

Le autorizzazioni in deroga rilasciate dalla Direzione Ecologia e Ambiente per le grandi opere sono suddivise in due fasi distinte: una parte generale che ha valore per tutta la durata dei lavori e una parte di dettaglio. Per quanto concerne la parte generale il soggetto appaltante deve presentare una domanda contenente:

1. una relazione di impatto acustico (allegato A), redatta da tecnico competente in acustica, con i valori limite da rispettare anche presso i recettori potenzialmente più disturbati da individuare con apposita planimetria;
2. un elenco sottoscritto dalla direzione del cantiere, dei macchinari che vi operano contenente:
 - le schede tecniche delle macchine utilizzate nel cantiere;
 - il programma dettagliato delle varie fasi lavorative;
 - l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.

Per quanto concerne la parte di dettaglio, per ogni fase della lavorazione, il soggetto appaltante dell'esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista dall'art. 27 del presente regolamento, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale.

Art. 30

Cantieri stradali ed assimilabili – Appalti annuali per la manutenzione strade e sottoservizi

Per quanto riguarda gli appalti annuali e le concessioni periodiche che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende, inserire nei bandi di gara o autorizzazioni l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai valori limite di rumore, ai sensi della normativa

vigente e del presente regolamento, nel caso in cui il rumore prodotto dall'attività lavorativa superi i valori limite di immissione sonora nella zona in cui è ubicato il cantiere.

Le ditte risultanti aggiudicatarie o autorizzate dei lavori dovranno presentare alla Direzione Ecologia e Ambiente una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente la documentazione di cui all'art. 29.

Art. 31 Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai valori limite massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 32 Autorizzazioni in deroga

Per attività di cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV, e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura che prevedano una durata massima di 30 giorni consecutivi possono essere rilasciate deroghe di tipo semplificato, previo accertamento della validità della documentazione necessaria.

I cantieri edili che rispettino le condizioni di cui all'art. 27, ovvero in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura e che abbiano una durata inferiore a 5 giorni, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 19:00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), devono presentare una domanda alla Direzione Ecologia e Ambiente, da conservare in copia presso il cantiere, che sostituisce l'autorizzazione in deroga.

Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei valori limite vigenti dalla classificazione acustica non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Le domande di autorizzazione in deroga devono pervenire alla Direzione Ecologia e Ambiente, 30 giorni prima della data di inizio dell'attività rumorose e redatte secondo gli allegati F/G del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta.

La Direzione competente può imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

Art. 33

Orari e valori limite di immissione sonora

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili, può essere consentita nei giorni feriali, con esclusione del sabato pomeriggio rispettando i seguenti orari:

- *nel periodo in cui vige l'ora solare* dalle ore 07:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30;
- *nel periodo in cui vige l'ora legale* dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00.

Il valore limite di immissione sonora nell'ambiente delle attrezzature utilizzate durante l'attività lavorativa del cantiere, autorizzabile in deroga non può superare i 75 dB(A) durante gli orari suindicati.

La Direzione Ecologia e Ambiente può autorizzare in deroga lo svolgimento di attività di cantiere con valori limite ed orari differenti da quelli indicati nel presente articolo, a condizione che si tratti di grandi opere di cui all'art. 29 del presente regolamento e siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita più esposti. In ogni caso, durante il periodo: dalle 14:00 alle 16:30 e dalle ore 20:00 alle ore 07:00 non possono essere superati i 65 dB(A).

Per le attività di cantiere autorizzate nelle immediate vicinanze di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica), o ospedaliere o di altri ricettori sensibili (ad es. case di riposo), i valori limite di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

I cantieri edili autorizzati per interventi interni sul patrimonio edilizio esistente devono rispettare il valore limite di 70 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni o dei locali più vicini per 15 minuti consecutivi.

TITOLO VII – Altre attività rumorose

Art. 34

Manutenzione delle aree verdi

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per le operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Il sabato e i giorni festivi è consentito dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per le operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (falcio dell'erba, potature ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, considerata la temporaneità e la pubblica utilità dell'attività, sia essa svolta da operatori dei servizi pubblici che da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 07:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art. 35

Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i valori limite del presente regolamento, ma la durata di emissione non potrà superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi delle pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno e devono pertanto essere dotati di un dispositivo temporizzatore; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti totali. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 36

Altoparlanti

L'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Art. 37

Altre attività non disciplinate dalla L. 447/95

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 08:00 alle ore 21:00 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- dalle ore 07:30 alle ore 20:30 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

TITOLO VIII – Controlli, sanzioni e provvedimenti restrittivi e disposizioni finali

Art. 38 Controlli

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza della Direzione Ecologia e Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari di Polizia Ecologica e del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'ARPA.

A tal proposito il comune effettua prioritariamente i controlli al rumore prodotto da:

- pubblici spettacoli;
- circoli privati;
- pubblici esercizi;
- alberghi;
- attività commerciali;
- attività artigianali;
- attività industriali;
- attività sportive;
- infrastrutture di trasporto;
- edilizia.

Art. 39 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente stabiliti dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

a) chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 10.000,00 e il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore;

b) chi, durante l'esercizio di attività di tipo permanente (definite al Titolo III, art. 14 del presente regolamento), superi i valori limite della classe di appartenenza acustica assegnata dal P.C.C.A., sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella:

Entità di superamento (dB)	Sanzione (Euro)
da 1 a 5 dB	€ 500,00
da 5,1 a 10 dB	€ 1000,00
da 10,1 a 15 dB	€ 2000,00
da 15,1 a 10 dB	€ 3000,00
> di 15 dB	€ 5000,00

c) chi, svolgendo attività rumorose temporanee, al di fuori delle aree destinate a spettacolo (definite dall'art. 24 del presente regolamento), senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 10.000,00.

d) chi, svolgendo attività temporanee (definite dall'art. 21 del presente regolamento) con autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti dalla deroga sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella:

Entità di superamento (dB)	Sanzione (Euro)
da 1 a 5 dB	€ 500,00
da 5,1 a 10 dB	€ 1000,00
da 10,1 a 15 dB	€ 2000,00
> di 15 dB	€ 4000,00

e) chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc...) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 10.000,00 per le manifestazioni e, ad € 500,00 al giorno per il cantiere edile.

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo di cui all'art. 38, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite imposti dal P.C.C.A. o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito della immediata diffida, dovrà dimostrare alla Direzione Ecologia e Ambiente di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continua a superare i valori limite di immissione imposti dal P.C.C.A. o dei limiti concessi in deroga, la Direzione competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa.

In caso di inottemperanza all'ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

Art. 40

Entrata in vigore

Il presente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico verrà pubblicato per 90 giorni all'Albo Pretorio della Città di Catania ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Art. 41

Abrogazione e validità

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme contenute negli atti, provvedimenti e ordinanze disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

Le nuove attività rumorose di carattere permanente o temporaneo devono rispettare i valori limite di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fin dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente all'entrata in vigore del piano stesso.

Per le attività rumorose preesistenti all'entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica, i valori limite di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l'entrata in vigore del P.C.C.A.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATO A (art. 9) RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La *Relazione di Impatto Acustico* dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

1. descrizione dell'attività.
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata.
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - valutazione presuntiva del volume di traffico indotto dall'attività, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando, se si tratti di attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori caratterizzati da discontinuità indicare la durata totale scorporandoli per il periodo diurno e per quello notturno; indicare anche quale fase di esercizio determina il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei valori limite di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei valori limite di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti.
8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;

- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento individuata secondo il criterio indicato al precedente punto 4;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe e sezioni acustiche degli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

Nel caso in cui la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

ALLEGATO B (art. 10)

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

La *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* deve contenere tutti gli elementi che, per la specifica tipologia di insediamento, consentano di:

- a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei valori limite di immissione e dei valori di qualità.
- b) individuare la natura delle modifiche necessarie, ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i valori limite suddetti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la *Valutazione Previsionale del Clima Acustico*, dovrà contenere:

1. una planimetria fedele alla situazione attuale dell'area, dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;
2. la misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
3. la descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;
4. un'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla programmazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
5. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime dall'insediamento previsto;
6. nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
7. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai valori limite, un'analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i valori limite previsti o di ridurre l'entità del superamento ed una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli interventi di cui all'art. 10 comma 1 del presente regolamento, la *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

In sede di progettazione preliminare:

1. indicazione dell'ubicazione dell'opera, del suo orientamento, della sua altezza da terra, della rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di

2. riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
3. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo interessati; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i valori limite di zona;

In sede di progettazione definitiva:

1. valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata e il progetto di dettaglio;
2. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai valori limite fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97.

ALLEGATO C (art. 11)
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI
ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La *Valutazione Previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi* degli edifici comprende:

1. relazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico e, qualora prevista, Relazione di Impatto Acustico e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione alle principali sorgenti di rumore esistenti nell'area;
2. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla loro destinazione d'uso, al fine di minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti interne ed esterne;
3. studio dell'isolamento della facciata dell'edificio in funzione della destinazione d'uso. Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno degli edifici esposti in facciata a livelli equivalenti, superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica, si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con o senza serramento;
4. scomposizione dell'edificio in singole unità da adeguare autonomamente ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica al fine di ridurre eventuali elevati livelli sonori provenienti da unità contigue;
5. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
6. confronto dei dati progettuali con i valori limite previsti dal DPCM 5 dicembre 1997;
7. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà tenere conto delle perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo di previsione, sottolineando eventuali scelte procedurali.

E' facoltà del Tecnico Competente in Acustica Ambientale effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei o sulla base di modelli fondati sul solo calcolo o su misurazioni di laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

ALLEGATO D
AREE DESTINATE AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E
SPETTACOLO

In via esemplificativa, vengono individuati, quali luoghi di concentrazione di più locali di ritrovo, i seguenti siti:

Sito n. 1 – Scammacca

- piazza Scammacca
- via Pulvirenti (dal civico 1 al civico 17) – incrocio con via Mazza
- via S. Agata n. 9

Sito n. 2 – Ogninella

- piazza Ogninella
- via Euplio Reina

Sito n. 3 – Teatro Massimo

- piazza Vincenzo Bellini
- via Landolina (da p.zza Bellini all'incrocio con via Valle)
- via Teatro Massimo (dal civico 21 al civico 41)

Sito n. 4 – Michele Rapisardi

- via Michele Rapisardi

Sito n. 5 – Vasta

- via Vasta
- via Etnea (dal civico 48 al civico 74 – tratto compreso tra via Collegiata e via Antonino di Sangiuliano)

ALLEGATO E/1
DOMANDA DI DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO PER
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

(Manifestazioni temporanee al di fuori delle aree destinate a spettacolo indicate dal P.C.C.A., inferiori a 15 giorni)

AL COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro:.....
(nome ente, ditta):
sede legale:
(via, n. civico, tel. fax):
comunica che
nei giorni dalal.....
in CATANIA, via.....n.....
con i seguenti orari
e nel rispetto dei valori limite di 75 dB(A) fino alle ore 22:00 e di 65 dB(A) fino alle ore 00:30, intesi come valori limite massimi di immissione dell'evento nel suo complesso, misurati in facciata ai recettori più disturbati, si svolgerà la manifestazione rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
.....
.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del P.C.C.A. e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Catania e consapevole della responsabilità penale prevista dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di rispettare, durante lo svolgimento della manifestazione, i suddetti valori limite di immissione sonora e dichiara, altresì, di essere consapevole che l'inosservanza dei valori limite, comporterà, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 39 del presente regolamento e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica acustica contenente:
 - descrizione dettagliata dell'impianto di diffusione sonora, utilizzato per l'evento;
 - un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo;
2. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'evento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il P.C.C.A.;

3. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica. I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

In fede.

Data.....

Firma del dichiarante

ALLEGATO E/2

DOMANDA DI DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata inferiore ai 30 gg lavorativi)

AL COMUNE DI CATANIA DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro:.....
(nome ente, ditta):
sede legale:
(via, n. civico, tel. fax):
comunica che
nei giorni (esclusi sabato e domenica) dalal.....
in CATANIA, via.....n.....
con i seguenti orari (conformemente a quanto prescritto dall'art. 33 del presente regolamento).....
e nel rispetto dei valori limite di 75 dB(A) come valori limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 70 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
.....
.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Catania e, consapevole della responsabilità penale prevista dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di rispettare, durante l'attività lavorativa, i suddetti valori limite di immissione sonora e dichiara, altresì, di essere consapevole che l'inosservanza dei valori limite, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 39 del presente regolamento e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei valori limite di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale e comunitaria prevede l'obbligo di certificazione acustica;
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

I documenti suddetti dovranno essere redatti da tecnico competente in Acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

In fede.

Data.....

Firma del dichiarante

ALLEGATO F/1
DOMANDA DI DEROGA DI TIPO COMPLETO PER MANIFESTAZIONI
TEMPORANEE

(Manifestazioni temporanee al di fuori delle aree destinate a spettacolo indicate dal P.C.C.A. superiori a 15 giorni)

AL COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro:.....
(nome ente, ditta):
sede legale:
(via, n. civico, tel. fax):
comunica che
nei giorni (esclusi sabato e domenica) dalal.....
in CATANIA via.....n.....
con i seguenti orari
e nel rispetto dei valori limite di 75 dB(A) fino alle ore 22:00 e di 65 dB(A) fino alle
ore 02:00, intesi come valori limite massimi di immissione dell'evento nel suo
complesso, misurati in facciata ai ricettori più disturbati, si svolgerà la manifestazione
a carattere temporaneo consistente in:
.....
.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in
materia, del P.C.C.A. e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività
rumorose del Comune di Catania e, consapevole della responsabilità penale prevista
dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 , nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria
responsabilità

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica acustica contenente:
 - descrizione dettagliata dell'impianto di diffusione sonora utilizzato per l'evento;
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo;
2. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona ;
3. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga:
 - la durata della manifestazione;
 - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;

- i valori limite richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste;
4. Elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica. I documenti suddetti dovranno essere redatti da tecnico competente in Acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

In fede

Data.....

Firma del dichiarante

ALLEGATO F/2
DOMANDA DI DEROGA DI TIPO COMPLETO PER ATTIVITA'
RUMOROSE TEMPORANEE

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata superiore ai 30 gg consecutivi)

AL COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro :.....
(nome ente, ditta):
sede legale:
(via, n. civico, tel. fax):
comunica che
nei giorni (esclusi sabato e domenica) dalal.....
in CATANIA, via.....n.....
con i seguenti orari (conformemente a quanto prescritto dall'art.33 del presente regolamento).....
e nel rispetto di 75 dB(A) come valore limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 70 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività a carattere temporaneo consistente in:
.....

.....
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del P.C.C.A. e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Catania e consapevole della responsabilità penale prevista dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di rispettare, durante l'attività lavorativa, i suddetti valori limite di immissione sonora e dichiara, altresì, di essere consapevole che l'inosservanza dei valori limite, comporterà, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.39 del presente regolamento e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e descrizione delle modalità di realizzazione;
2. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona;
3. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga:

- la durata del cantiere;
 - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - i valori limite richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste;
 - una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazioni delle emissioni sonore, nonché copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.
4. Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente, comprendente:
- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - valutazione dei livelli riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

I suddetti documenti dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. dell'art. 2 della L. 447/95.

In fede.

Catania, li.....

Firma del dichiarante

ALLEGATO G
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

(atta ad eliminare eventuali inconvenienti acustici alle abitazioni limitrofe)

AL COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro:
(nome ente, ditta):
sede legale:

(via, n. civico, tel. fax):
Considerato che nelle vicinanze del locale adibito a.....
insistono abitazioni private, al cui interno potrebbero verificarsi superamenti dei
valori limite di immissione sonora, previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
consapevole della responsabilità penale prevista dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel
caso di mendace dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti necessari, al fine di eliminare gli
eventuali inconvenienti acustici formalmente riscontrati.

Data.....

Firma del dichiarante

- se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto, la firma dovrà essere apposta in sua presenza.
- se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dall'interessato che dovrà, inoltre, allegare alla stessa, fotocopia semplice di un documento di riconoscimento.

ALLEGATO H
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
(per il rispetto dei valori limite imposti dalla classificazione acustica)

AL COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro:.....
(nome ente, ditta):
sede legale:.....
(via, n. civico, tel. fax):
comunica che nei giorni dal..... al..... in CATANIA
via.....n.....
con i seguenti orarinel rispetto dei valori limite
della classificazione acustica si svolgerà la manifestazione di pubblico spettacolo a
carattere temporaneo, denominata.....consistente in:
.....

.....
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in
materia, del P.C.C.A. e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività
rumorose del Comune di Catania e consapevole della responsabilità penale prevista
dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 , nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA

di rispettare, durante lo svolgimento della manifestazione, i valori limite di
immissione sonora previsti dalla zonizzazione acustica e dichiara, altresì, di essere
consapevole che l'inosservanza degli stessi, comporterà, l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dall'art.39 del presente regolamento.

Data.....

Firma del dichiarante

INDICE

PREMESSA	pag. 1
TITOLO I – Finalità della classificazione acustica nel territorio comunale	
Art. 1 - Tutela dall'inquinamento acustico e classificazione acustica	pag. 2
Art. 2 - Obiettivi della classificazione acustica	pag. 2
Art. 3 - Effetti della classificazione acustica sugli strumenti urbanistici	pag. 2
Art. 4 – Particolari ambiti di applicazione della classificazione acustica	pag. 3
Art. 5 - Aggiornamento e revisione della classificazione acustica	pag. 3
TITOLO II – Finalità generali per la tutela dall'inquinamento acustico	
Art. 6 - Campo di applicazione	pag. 4
Art. 7 - Definizioni e valori limite	pag. 4
TITOLO III – Modalità ed adempimenti a tutela dell'inquinamento acustico al fine del rilascio di permessi di costruire e autorizzazioni all'esercizio di attività nonché della redazione di strumenti urbanistici	
Art. 8 - Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico	pag. 7
Art. 9 - Relazione Previsionale di Impatto Acustico	pag. 7
Art. 10 - Valutazione Previsionale del Clima Acustico	pag. 8
Art. 11 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti acustici passivi degli edifici	pag. 10
Art. 12 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo	pag. 10
Art. 13 - Semplificazione delle procedure amministrative	pag. 11
TITOLO IV – Attività rumorose permanenti	
Art. 14 - Declaratoria delle attività rumorose permanenti – Valori limite	pag. 12
Art. 15 – Requisiti acustici ai sensi del DPCM n. 215/99	pag. 12
Art. 16 - Rumore prodotto da impianti tecnologici interni agli edifici	pag. 13
Art. 17 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti	pag. 13
Art. 18 - Manutenzione suolo pubblico, pulizia strade e raccolta rifiuti	pag. 14
Art. 19 - Siti destinati per attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo	pag. 14
Art. 20 - Locali di intrattenimento, spettacolo e ritrovo	pag. 15
TITOLO V – Attività rumorose temporanee	
Art. 21 - Declaratoria delle attività rumorose temporanee	pag. 16
Art. 22 - Attività temporanee e manifestazioni in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	pag. 16
Art. 23 - Localizzazione di siti destinati a manifestazioni temporanee	pag. 17
Art. 24 - Manifestazioni temporanee al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	pag. 18
Art. 25 - Autorizzazioni in deroga per le attività temporanee	pag. 19
Art. 26 - Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee	pag. 20
Art. 27 - Autorizzazioni in deroga per i cantieri edili	pag. 20
TITOLO VI – Grandi opere - Cantieri stradali ed assimilabili	
Art. 28 - Campo di applicazione	pag. 22
Art. 29 – Autorizzazioni in deroga per le Grandi Opere	pag. 22
Art. 30 – Cantieri stradali ed assimilabili - Appalti annuali per la manutenzione strade e sottoservizi	pag. 22
Art. 31- Emergenze	pag. 23
Art. 32 - Autorizzazioni in deroga	pag. 23
Art. 33 - Orari e valori limite di immissione sonora	pag. 24
TITOLO VII – Altre attività rumorose	
Art. 34 - Manutenzione aree verdi	pag. 25
Art. 35 - Allarmi acustici	pag. 25

Art. 36 – Altoparlanti	pag. 25
Art. 37 - Altre attività non disciplinate dalla L.447/95	pag. 25

TITOLO VIII – Controlli, sanzioni, provvedimenti restrittivi e disposizioni finali

Art. 38 – Controlli	pag. 26
Art. 39 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi	pag. 26
Art. 40 - Entrata in vigore	pag. 27
Art. 41 - Abrogazione e validità	pag. 28

Allegati

Allegato A – Relazione di Impatto Acustico	pag. 29
Allegato B – Valutazione Previsionale del Clima Acustico	pag. 31
Allegato C – Valutazione Previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici	pag. 33
Allegato D – Aree destinate ad attività di intrattenimento e spettacolo	pag. 34
Allegato E/1 – Domanda di deroga di tipo semplificato per manifestazioni temporanee	pag. 35
Allegato E/2 – Domanda di deroga di tipo semplificato per attività rumorosa temporanea	pag. 37
Allegato F/1 – Domanda di deroga di tipo semplificato per manifestazioni temporanee	pag. 39
Allegato F/2 – Domanda di deroga di tipo completo per attività rumorose temporanee	pag. 41
Allegato G – Dichiarazione di responsabilità (atta ad eliminare eventuali inconvenienti acustici presso le abitazioni limitrofe)	pag. 43
Allegato H – Dichiarazione di responsabilità (per il rispetto dei valori limite imposti dalla classificazione acustica)	pag. 44